



Ministero dell'istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
DIREZIONE GENERALE

Ai Dirigenti e ai Coordinatori didattici delle Istituzioni scolastiche statali e paritarie
del primo e del secondo ciclo di istruzione del sistema nazionale di istruzione
della regione Campania

e, p.c.

Alle Prefetture di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli, Salerno
Al Sindaco del Comune di Napoli
Ai Sindaci dei Comuni della Campania
All'A.N.C.I. Campania

Al Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Napoli
Alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Napoli
Alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Salerno

Ai Dirigenti degli Ambiti territoriali di
Avellino, Benevento, Caserta, Napoli, Salerno
LORO SEDI

**Oggetto: vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione ai sensi del novellato
articolo 114 del Testo Unico; aggiornamento delle procedure.**

Gentilissimi,

come è noto, con il Decreto-legge 15 settembre 2023 n.123, convertito con modificazioni dalla legge n. 159 del 13 novembre 2023, è stata recentemente introdotta una significativa modifica dell'articolo 114 del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione (d.lgs. 297/94).

L'articolo 12 del DL 123/2023 prevede specifiche norme relative alla vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione, che impattano in modo significativo sulle procedure di cui all'oggetto.

La nuova norma disciplina sia il caso di mancata iscrizione dei minori obbligati (evasione scolastica) sia il caso della mancata o discontinua frequenza (elusione scolastica).

Oltre a ciò, l'introduzione dell'articolo 570 ter del Codice penale prevede l'inasprimento delle sanzioni a carico dei genitori dei minori responsabili dell'adempimento dell'obbligo di istruzione che evadono o eludono tale obbligo; a tal proposito, si segnala che la fattispecie di reato viene trasformata da contravvenzione in delitto e che l'ambito di applicazione viene esteso all'intero decennio di istruzione obbligatoria.

Per quanto concerne la mancata iscrizione, al fine di consentire al Sindaco di provvedere tempestivamente all'ammonizione, il novellato articolo 114 prevede che i dirigenti scolastici trasmettano al Sindaco, entro il mese di ottobre, i dati relativi ai minori soggetti all'obbligo di istruzione regolarmente iscritti presso le proprie istituzioni scolastiche. A tal proposito, la norma rimanda ad un apposito Decreto non regolamentare la definizione delle procedure di comunicazione e di trattamento dei dati personali relativi ai minori.

Per quanto concerne gli adempimenti a carico dei dirigenti scolastici **per mancata o discontinua frequenza degli alunni iscritti**, già dal precedente anno scolastico, con nota prot. 37634 del 5 ottobre 2022, questa Direzione regionale, di concerto con le Prefetture, le Procure della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni e ANCI, aveva predisposto delle puntuali indicazioni sulla procedura da seguire.

Grazie al costante impegno delle scuole e dei dirigenti scolastici in particolare, nel corso dell'anno scolastico 22/23 è stato rilevato un importante miglioramento nei flussi comunicativi tra le varie istituzioni competenti in materia e una significativa diminuzione dei tassi di evasione e di elusione dall'obbligo di istruzione.

Si segnala, altresì, che il Comune di Napoli, grazie ad una piattaforma dedicata, ha dato la possibilità ai dirigenti scolastici delle istituzioni site in tale Comune di usufruire di uno strumento più snello ed efficace.

A seguito delle modifiche normative sopra richiamate, è necessario rivedere la nota del 5 ottobre 2022, rispetto alla quale si confermano il quadro di riferimento e gli obiettivi di sistema, ed aggiornarla per dare la possibilità alle scuole di adeguarsi a tali modifiche.

Previo confronto con tutte le Istituzioni coinvolte, si riportano, quindi, le fasi fondamentali della procedura, sottolineando che non si tratta di un mero adempimento amministrativo, ma di un fondamentale contributo al miglioramento del sistema educativo di istruzione e formazione della Campania.

LA NUOVA PROCEDURA DI SEGNALAZIONE

FASE PRELIMINARE: comunicazione dell'inadempienza ai responsabili dell'adempimento dell'obbligo di istruzione (art.114 c.4 D.lgs. 297/94)

- Il dirigente scolastico opera un puntuale controllo sulla frequenza degli alunni iscritti in obbligo di istruzione sin dall'inizio dell'anno, *“individuando tempestivamente come inadempienti gli allievi che sono assenti per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi”*.
- All'individuazione fa tempestivamente seguito apposita comunicazione del dirigente scolastico agli esercenti la responsabilità genitoriale con modalità definite nell'ambito dei Regolamenti di Istituto.

1. PRIMA FASE: conferma dell'inadempienza e relativa segnalazione

- Nel caso in cui l'alunno non riprenda la regolare frequenza entro sette giorni dalla comunicazione, il dirigente scolastico segnala l'alunno/a al Sindaco del Comune di riferimento per gli adempimenti di competenza, utilizzando la scheda allegata (**Modello n.1**) o utilizzando la piattaforma digitale ove prevista.

Testo della novella del comma 4 articolo 114:

“Nel caso in cui l'alunno non riprenda la frequenza entro sette giorni dalla comunicazione al responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, il dirigente scolastico avvisa entro sette giorni il sindaco affinché questi proceda all'ammonizione del responsabile medesimo invitandolo ad ottemperare alla legge.

In ogni caso, costituisce elusione dell'obbligo di istruzione la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi.”

- In questa fase, per le segnalazioni degli alunni inadempienti, va compilato e inviato unicamente il Modello 1 allegato. Sono fatte salve ulteriori e/o alternative modalità di segnalazione previste dai singoli Comuni di riferimento (es piattaforme digitali), nell'ambito della propria competenza.
- A conferma di quanto indicato nella nota AOODRCA 37634 del 5.10.2022, come da richiesta delle Procure presso il Tribunale per i minorenni, per gli aspetti civilistici connessi alla tutela dei minori, tale segnalazione andrà trasmessa anche alle predette Procure.
- La segnalazione dell'inadempienza riguarderà i minori in obbligo di istruzione escludendo quindi coloro che hanno già frequentato per almeno dieci anni i percorsi di istruzione/formazione/apprendistato (di norma corrispondenti ai minori che hanno compiuto i sedici anni di età).

2. SECONDA FASE: ammonizione del Sindaco e riscontro del dirigente scolastico in relazione all'ottemperanza all'obbligo di istruzione

- Il Sindaco provvede, secondo quanto previsto dal novellato articolo 114, ad ammonire i responsabili dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, sia nel caso di mancata iscrizione che di mancata frequenza, assegnando un termine perentorio di una settimana per il rientro a scuola; **di tale ammonizione viene data formale comunicazione alla scuola.**
- Il dirigente scolastico verifica la ripresa della regolare frequenza dell'alunno a scuola nei tempi prescritti; in caso di ulteriore inadempimento, segnala tale circostanza al Sindaco, in modo che lo stesso possa procedere ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale, al fine di consentire l'applicazione del novellato articolo 570 ter del codice penale (**Modello n.2**).

3. TERZA FASE: risultati degli scrutini finali al fine di verificare l'elusione dell'obbligo di istruzione (mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale)

- A fine anno scolastico, il dirigente comunica al Sindaco del Comune di riferimento i nominativi degli alunni/studenti per i quali è stata rilevata la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificato motivo, utilizzando la scheda allegata (o aggiornando la piattaforma digitale ove prevista) compilando e inviando unicamente il **Modello n.3**.

4. Il rapporto e la collaborazione con la Procura presso il Tribunale per i minorenni

La novella dell'articolo 114 del Testo Unico e dell'articolo 570 del codice penale richiede un approfondimento e una modifica dei flussi comunicativi concernenti l'evasione e l'elusione dall'obbligo di istruzione.

Come è noto, la Procura ordinaria ha la competenza esclusiva sull'esercizio dell'azione penale, secondo le modalità previste dall' articolo 570 ter del codice penale, mentre la Procura presso il Tribunale per i minori svolge importanti compiti di tutela in ambito civilistico, con interventi mirati a prevenire che situazioni di rilevante gravità possano mettere a rischio i diritti ineludibili dei minori stessi.

Si ritiene, in ogni caso, che la sperimentata collaborazione tra le scuole, i servizi sociali e le Procure per i minorenni debba continuare ad essere uno dei fondamenti nelle politiche attive di prevenzione e tutela dei minori.

In tale cornice strategica, si ritiene opportuno sottolineare la necessità di trasmettere, in qualunque momento, la segnalazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni competente per territorio in presenza di situazioni di pregiudizio per il minore o che appaiano di particolare gravità.

Contatti

Ufficio Scolastico Regionale per la Campania

dispersione.campania@gmail.com

Comune di Napoli

dispersione.scolastica@comune.napoli.it

Per le segnalazioni alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Napoli:

- PEC: cnr.procmin.napoli@giustiziacert.it

- PEO: civile.procmin.napoli@giustizia.it

Per le segnalazioni alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Salerno

- Segreteria civile civile.procmin.salerno@giustiziacert.it

Allegato: *Scheda di segnalazione-Modelli 1-2-3*

IL DIRETTORE GENERALE

Ettore Acerra



Firmato digitalmente da ACERRA
ETTORE
C=IT
O=MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E
DEL MERITO